

RAVVEDIMENTO OPEROSO

art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Il Ravvedimento Operoso consente ai contribuenti, che non hanno potuto pagare l'IMU entro le scadenze stabilite dalla normativa, di sanare la propria posizione pagando l'imposta dovuta con l'aggiunta:

- di una sanzione, *ridotta rispetto alla sanzione normale pari al 30%*;
- di interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.

Dall'anno 2020, ai sensi del D.L.124/2019 (Legge n. 157/2019) è possibile regolarizzare i versamenti IMU anche oltre un anno e fino al termine quinquennale di prescrizione.

Si riportano pertanto le diverse tipologie di ravvedimento:

- **Ravvedimento Sprint:** **dal 1° al 14° giorno di ritardo**

sanzione dello 0,1% per il numero dei giorni di ritardo calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Breve:** **dal 15° al 30° giorno di ritardo**

sanzione del 1,5% calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Medio:** **dal 31° al 90° giorno di ritardo**

sanzione del 1,67% calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lungo:** **dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno**

sanzione del 3,75% calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Molto Lungo:** **oltre l'anno ed entro due anni**

sanzione del 4,29% calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lunghissimo:** **oltre i due anni di ritardo ed entro il termine quinquennale di prescrizione**

sanzione del 5,00% calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

In caso di ravvedimento (che è utilizzabile solo se la violazione non sia già stata contestata dall'ufficio e comunque quando non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale comunicazione):

- le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo;
- il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento;
- sul modello F24 deve essere barrata la casella ravvedimento;
- si deve dare comunicazione al comune dell'avvenuto pagamento del tributo tramite ravvedimento operoso (utilizzando anche i "servizi on-line" sul sito comunale).